

**Incontro Studio 21 MARZO 2019**

***VENEZIA***

**Definizione liti pendenti**

**dott. Alvisè Bullo**

**Ordine dei Dottori Commercialisti EC di Venezia**

**Docente SAF in contenzioso tributario (*per Liguria/Toscana e Triveneto*)**

***Già membro Commissione accertamento e contenzioso tributario presso CNDCEC Roma***

**Pubblicista & Convegnista**

***San Polo 2746, 30125 Venezia, Tel 041.5205054; fax 041.5205054; [bulloalvis@virgilio.it](mailto:bulloalvis@virgilio.it)***

### ⑩ **Art. 6 Definizione agevolata delle controversie tributarie**

⑩ *In vigore dal 19/12/2018*

⑩ *Modificato da: Legge del 17/12/2018 n. 136 Allegato*

- ⑩ 1. Le controversie attribuite alla giurisdizione **tributaria in cui e' parte l'Agenzia delle entrate**, aventi ad **oggetto atti impositivi, pendenti** in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo **pari al valore della controversia**. Il valore della controversia e' stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
- ⑩ 1-bis. In caso di **ricorso pendente iscritto** nel primo grado, la controversia puo' essere definita con il **pagamento del 90 per cento del valore della controversia**.

- ⑩ 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, **in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto (24.10.2018, n.d.A.)**, le controversie possono essere definite con il pagamento:
  - ⑩ a) **del 40 per cento** del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
  - ⑩ b) **del 15 per cento** del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
- ⑩ 2-bis. **In caso di accoglimento parziale** del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni e' dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata.
- ⑩ 2-ter. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (**19.12.2018 n.d.A.**), per le quali **l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio**, possono essere definite con il pagamento di un importo **pari al 5 per cento del valore della controversia**.

- ⑩ 3. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilit  dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non   dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalit  diverse dalla presente definizione.
- ⑩ 4. Il presente articolo **si applica alle controversie** in cui il ricorso in primo grado   **stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto** e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

- ⑩ 5. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
  - ⑩ a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
  - ⑩ b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
- ⑩ 6. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 **e con il pagamento** degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro e' ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. ***E' esclusa la compensazione prevista*** dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

- ⑩ 7. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia e' in ogni caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui al comma 21 dell'articolo 3 del presente decreto.
- ⑩ 8. **Entro il 31 maggio 2019**, per ciascuna controversia autonoma e' presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. **Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.**
- ⑩ 9. **Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli gia' versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.** Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- ⑩ **ORA SI ENTRA IN QUESTIONI MOLTO TECNICHE.**

10. Le controversie definibili non sono sospese, **salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere** delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' **sospeso** fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente **deposita** presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, **il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.**

- ⑩ 11. Per le controversie definibili (**PERICOLOSO, n.d. A.)** sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonche' per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.

- 10 12. **L'eventuale diniego della definizione** va notificato entro il **31 luglio 2020** con le modalita' **previste per la notificazione degli atti processuali**. **Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni** dinanzi **all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia**. Nel caso in cui la definizione della controversia e' richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale puo' essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
- 10 13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, **il processo e' dichiarato estinto**, con **decreto** del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. **Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.**
- 10 **<<SI TORNA A COSE MENO TECNICHE>>**
- 10 14. La definizione perfezionata dal **coobbligato** giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia piu' pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.
- 10 15. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.
- 10 16. **Ciascun ente territoriale puo' stabilire, entro il 31 marzo 2019**, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.



- Per confrontarsi con i clienti sull'art. 6 della c.d. <<pace fiscale>> bisogna necessariamente, sia permesso, conoscere (perfettamente, si ripete perfettamente) i seg. artt. :
  - 43, 45, 46, 49, 63 D.Lgs 546/1992;
  - 338 c.p.c.
  - 2735 c.c.
  - 116 c.p.c.

Gli stessi devono essere letti e compresi sistematicamente.

Qualsiasi altra cosa viene dopo, prima è necessario comprendere il risultato che gli stessi possono dare alla situazione complessiva (non causa) in questione.

- ⑩ Sembra prudente utilizzare i consueti termini (non quelli “allargati” dal decreto) per una semplice ragione: il decreto stabilisce che per le controversie **definibili** sono sospesi... Domanda: se, per X motivi, la controversia, a posteriori, dovesse qualificarsi **non definibile** e si fosse utilizzato l’allargamento temporale impugnatorio (non avendone, a posteriori, i requisiti) cosa succede? Probabilmente, l’impugnazione diverrebbe **tardiva** con le conseguenze del caso (potenzialmente anche la responsabilità professionale di chi ha agito).
- ⑩ Per **controversia autonoma** si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. Pertanto, la controversia **autonoma** dovrebbe riferirsi ad ogni singolo **R.G.R** (registro generale ricorsi). Giova chiedersi cosa si intenda per atto impugnato, ad es., in **seconde cure** allorquando si impugna una **sentenza (CTP)** con all’interno magari **più ricorsi riuniti** (ognuno avente un autonomo e differente R.G.R.)? **Nel dubbio, forse sarebbe opportuno fare più istanze.**
- ⑩ **L’INPS con la Circolare 140/2016 di fatto statuisce che attraverso la cessata materia del contendere (a seguito di condono) l’INPS (commercianti/artigiani già presente nell’originario avviso di accertamento) si applica sui maggiori redditi di cui all’avviso di accertamento. La sentenza della Corte Appello di Venezia n. 379/2016 recita il <<contrario>> (da leggere per comprenderne la portata).**

- ⑩ Questione meritevole di lento approfondimento:
- ⑩ *(potenziale)* **confessione tacita.**
- ⑩ Nel contenzioso tributario, mentre non è ammesso il giuramento e la prova testimoniale, **la confessione rientra tra i mezzi di prova**. Sul punto, la Suprema **Corte di Cassazione n. 1286 del 26.1.2004** ha così statuito: << In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza che questi muova contestazioni (nella specie, in ordine alle **percentuali di ricarico** applicate ai prodotti commercializzati in determinati esercizi), **pur in mancanza di un'accettazione espressa**, equivale sostanzialmente ad accettazione delle operazioni stesse e dei loro risultati (cfr. CTC 15.6.1988, n. 4929; **Cass. 20979/2015**). Pertanto, che cosa significa tutto ciò e come detta problematica (**confessione tacita**) potrebbe "riguardare" anche la definizione delle liti pendenti?
- ⑩ Si ritiene che l'aspetto, quantomeno da valutare con attenzione, possa identificarsi nelle c.d. questioni "**seriali/cicliche**". Ci si spiega meglio. Se una società/imprenditore svolgente attività di ristorante decidesse di chiudere (attraverso la definizione delle liti pendenti) una causa tributaria (ad es. per il periodo d'imposta 2012 nell'ipotesi di accertamento che si basa su una percentuale di ricarico del 210%), ebbene l'acquiescenza (per l'anno 2012 alla ricarica del 210%) **potrebbe riverberare efficacia (confessoria)** anche per i futuri anni (ovviamente in ipotesi di costanza degli elementi di fatto/merito).
- ⑩ Leggere attentamente il tutto col co 13, art. 6 In oggetto.
- ⑩ **Gli aspetti di riflessione sono tratti da: A. Bullo, E De Campo, << Il condono sulle liti pendenti: aspetti di riflessione e valutazioni critiche>>, in Finanza & Fisco n. 05/2017.**

### **10 Articolo 7 D.L.GS 546/1992- Poteri delle commissioni tributarie**

- 1. Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari e all'ente locale da ciascuna legge d'imposta.**
- 2. Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre di consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla L. 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.**
- 3. E' sempre data alle commissioni tributarie facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia (COMMA ABROGATO dall'art. 3-bis co 5 DL 203/2005).**
- 4. Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.**
- 5. Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.**

**La richiesta alla CT di disapplicazione di un regolamento (ai sensi dell'art. 7, co 5 del Dlgs 546/1992), in riferimento, ad es., ai numeri emergenti dalle asettiche tabelle redditometriche, deriva non tanto in riferimento ad una illegittimità dello stesso (regolamento) tout court, bensì da una (provata) illegittimità nel caso di specie (con onere probatorio in capo al contribuente).**

- ⑩ **Articolo 46 - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere**
- ⑩ **1. Il giudizio si estingue, *in tutto o in parte*, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.**
- ⑩ **2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata, salvo quanto diversamente disposto da singole norme di legge, con decreto del presidente o con sentenza della Commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell'articolo 28.**
- ⑩ **3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.**

*Diversamente dalla rinuncia agli atti (che incide sul grado del giudizio cui si riferisce), la CDMC produce effetti sull'intero giudizio. Quindi, mentre la rinuncia agli atti in appello determina il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure, dalla CDMC deriva il venir meno delle sentenze emesse nei gradi precedenti e, pertanto, rivive l'originario atto amministrativo oggetto di ricorso (Cass. 3040/2008; Cass. 16987/2003).*

- 10 **Art. 2730 c.c.:** La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.

### **Art. 2735 Confessione stragiudiziale**

**La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale**

- <<**Confessione tacita**>>; **Corte Cass. N. 1286 26.1.2004**: In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica **senza che questi muova contestazioni (nella specie, in ordine alle percentuali di ricarico applicate ai prodotti commercializzati** in determinati esercizi), **pur in mancanza di un'accettazione espressa, equivale sostanzialmente ad accettazione delle operazioni stesse e dei loro risultati** ( cfr. CTC 15.6.1988, n. 4929; **Cass. 20979/2015**). **CTR Sicilia 1998 n. 84**: La sottoscrizione del processo verbale senza osservazioni ed in contraddittorio con la Polizia tributaria costituisce elemento di prova certa e diretta equiparabile alla confessione stragiudiziale . (cfr.Cassaz. sez. I n. 5628 del 9.6.90) -

- 10 **Art. 116 c.p.c.: (Valutazione delle prove)** (...) Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate **e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.**

- ⑩ Secondo i **Supremi Giudici (sent. 19003 del 10 settembre 2007)**: “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo”. **Di più, secondo i Supremi Giudici**“... In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d'altronde coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale norma agendi cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta (CORTE DI CASSAZIONE SS.UU., n. 13916/2006)”.

# Art. 68 D.Lgs 546/1992

Studio Alvise Bullo

- ⑩ In vigore dal 01/01/2016
- ⑩ Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9
- ⑩ 1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui e' prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, **il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fisca1i, deve essere pagato:**
  - ⑩ a) **per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;**
  - ⑩ b) **per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;**
  - ⑩ c) **per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale;**
  - ⑩ c-bis. per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.
- ⑩ Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto gia' corrisposto.
- ⑩ 2. **Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.** In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente puo' richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio e' pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.
- ⑩ 3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.
- ⑩ 3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dell'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, come riformato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia.



## <<Prognosi>> di una causa

Studio *Alvise Bullo*

- ⑩ *In materia, ad es., di **lenzuolometro/tovagliolometro** la Cassazione dà torto al contribuente (volutamente la domanda è stata posta in maniera rozza, non approfondita, qualunquista)?*
- ⑩ *Da non dimenticare che la Cassazione n. 5151 del 16.3.2016, in un passaggio esteticamente sublime in diritto, ha così statuito sul punto: <<Quel che ha fatto la Commissione è escludere la rilevanza degli elementi forniti dall'ufficio a sorreggere l'accertamento, in quanto ne ha denegato la **forza probante** sul piano presuntivo>>.*
- ⑩ *"Tradotto": siamo all'interno dell'art. 2729 c.c., co. 1, stiamo attaccando l'iter di formazione dell'eventuale presunzione semplice che, appunto, non si è formata; non siamo nella prova contraria!!*

- ⑩ **Per la recente Corte di Cassazione 11677/2017:** La Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 13076 del 24/06/2015; Cass. n. 4394 del 24/2/2014; Cass. n. 3113 del 12/2/2014; Cass. n. 24670 del 28/11/2007) è ripetutamente intervenuta a definire l'ambito di non debenza delle sanzioni enunciando i seguenti principi di diritto: per "incertezza normativa oggettiva tributaria" deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie; l'incertezza normativa oggettiva costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto come emerge dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6 che distingue in modo netto le due figure dell'incertezza normativa oggettiva e dell'ignoranza (pur ricollegandovi i medesimi effetti) e perciò l'accertamento di essa è esclusivamente demandata al giudice e non può essere operato dalla amministrazione; l'incertezza normativa oggettiva non ha il suo fondamento nell'ignoranza giustificata, ma nell'impossibilità, abbandonato lo stato d'ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria. **L'essenza del fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo, e che sono stati individuati a titolo di esempio e, quindi, non esaustivamente:** 1) nella difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge; 2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà; 5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell'adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale; 8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) nel contrasto tra opinioni dottrinali; 10) nell'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente. Tali fatti indice devono essere accertati, esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili. Costituisce, quindi, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione". Nella fattispecie la normativa applicabile fornisce elementi non sufficientemente chiari per la determinazione dei presupposti dell'esenzione, per il che appare sussistente l'errore dovuto ad interpretazione errata della normativa stessa che legittima lo sgravio delle sanzioni.

### Art. 2 Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

*In vigore dal 19/12/2018; Modificato da: Legge del 17/12/2018 n. 136 Allegato*

1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all'[articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#), che residua dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del [decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#), notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data.
- 2-bis. All'[articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».
3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del [decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#), sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto possono essere perfezionati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo, con il pagamento, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
4. La definizione di cui ai commi 1, 2, 3 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 del [decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#), con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. E' esclusa la compensazione prevista dall'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#). In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore e' tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.
6. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'[articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 1990, n. 227](#).
7. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.
8. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

# Art. 9 DL 119/2018

Studio Alvise Bullo

- Ⓢ **Art. 9 Irregolarita' formali** *In vigore dal 19/12/2018; Modificato da: Legge del 17/12/2018 n. 136 Allegato*
- Ⓢ 1. Le irregolarita', le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.
- Ⓢ 2. Il versamento della somma di cui al comma 1 e' eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.
- Ⓢ 3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarita' od omissioni.
- Ⓢ 4. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'[articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 1990, n. 227](#).
- Ⓢ 5. La procedura non puo' essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attivita' finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
- Ⓢ 6. In deroga all'[articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di cui all'[articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), sono prorogati di due anni.
- Ⓢ 7. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 gia' contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- Ⓢ 8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo.
- Ⓢ 9. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#), e' incrementato di 101,67 milioni di euro per l'anno 2020.
- Ⓢ 10. Una quota del Fondo di cui al comma 9, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, e' destinata ad incrementare, per la medesima annualita', l'autorizzazione di spesa di cui al [comma 1091 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#).
- Ⓢ 11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, quanto a 101,67 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 8 e, quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#).
- Ⓢ 12. Sono erogati in via prioritaria i rimborsi relativi a versamenti risultati eccedenti rispetto alle relative imposte dovute, richiesti entro i primi sei mesi solari di ciascun anno dai soggetti autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'adozione del sistema informatizzato di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2009, n. 169, titolari della licenza di esercizio, non sospesa o revocata, di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico di cui al [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), rilasciata per la gestione di un deposito fiscale avente un parco serbatoi di stoccaggio di capacita' non inferiore ai valori stabiliti dal comma 3 del medesimo articolo 23. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano per i rimborsi erogabili a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque entro il limite complessivo di 10 milioni di euro annui per ciascun soggetto.